



POLITECNICO
MILANO 1863

APPALTO SPECIFICO INDETTO DAL POLITECNICO DI MILANO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PULIZIA E DI IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI CONNESSI DI AUSILIARIATO NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - LOTTO 1 CIG 7590801F22; LOTTO 2 CIG 7590806346

CHIARIMENTI 7

D29) In relazione alla procedura di gara in oggetto con la presente si chiede conferma che ai fini dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei gestori ambientali sia sufficiente l'iscrizione alla Categoria 1 - sottocategoria D1 - classe F.

R29) È necessario che l’operatore economico sia in possesso dell’iscrizione alla Categoria 1 – sottocategoria D1 dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

La classe non è oggetto di valutazione.

Si rimanda alla risposta 39.

D30) Servizio di distribuzione Posta: si chiede di specificare se il Servizio Posta specificato a pag. 6 dell’allegato 2 “Documento Tecnico” sia stato considerato, in termini di costi di manodopera e mezzi, all’interno del canone presunto per le attività di pulizia ordinaria da scontare con valori in €/mq/mese. In caso contrario si chiede di specificare dove sia stato valorizzato tale servizio non essendo stato indicato tra le attività integrative o aggiuntive.

R30) Il servizio di distribuzione posta rientra tra le attività aggiuntive di ausiliariato, pertanto è riportato nell’allegato 1a alla riga 367 e seguenti.

D31) A pag. 3 dell’all.2 Doc. Tecnico vengono menzionati i ticket relativi al Campus Bovisa e al Campus Leonardo; sul sito del Politecnico vengono elencate le vie Bassini, Ponzio, Mancinelli e Colombo; per il trasporto posta a pag 6 dell’all.2 documento tecnico vengono elencate molte vie del campus Leonardo: si chiede la conferma che il servizio di pulizia presso il Campus Leonardo a Città Studi non è oggetto dell’appalto, anche perché non presente del dettaglio immobili

R31) Si ribadisce che tutti gli edifici del Politecnico di Milano sono oggetto del presente appalto. Il dettaglio degli edifici e la suddivisione in lotti è riportata dagli allegati 1a e 1b. Per ulteriore riferimento è possibile consultare il sito a questa pagina: <https://maps.polimi.it/maps/>



POLITECNICO
MILANO 1863

Il Campus Leonardo del Politecnico di Milano è presente nell'allegato 1a (a titolo di esempio Edificio 1 di piazza Leonardo da Vinci 32 alla riga 113 dell'allegato).

D32) Sempre sul sito del Politecnico apprendiamo che i corsi di laurea (triennale) di ing. Informatica, Elettronica, dell'Automazione, Elettrica e Biomedica (città Studi), si svolgeranno presso il Campus Bovisa Via Durando 10: nell'elenco degli addetti fornito dalla stazione appaltante è già inserita la manodopera che operava presso il campus Leonardo? Quando saranno ripristinate tali strutture al Campus Leonardo saranno sempre in capo all'appalto oggetto di gara? O rientreranno nell'appalto Campus Leonardo?

R32) Gli edifici oggetto di appalto nei due Campus sono soggetti a variazione durante il periodo contrattuale a causa di interventi edilizi come specificato nel Documento tecnico art.14.

Allo stato attuale non è previsto che gli immobili di via Durando 10 si riducano anche a seguito della riapertura degli edifici oggetto di ristrutturazione presso via Bonardi. In ogni caso i lotti rimarranno divisi per area geografica come definito.

Allo stato attuale la manodopera che prima operava sugli edifici di via Bonardi oggetto di interventi edilizi non è stata spostata sul Campus Bovisa, bensì utilizzata per attività di presidio presso il Lotto 1.

D33) Si possono sapere quali sono i laboratori con zone confinate?

R33) Non è possibile fornire questa informazione, anche perché variabile nel tempo o in funzione degli esperimenti in corso. Come specificato al paragrafo 2 dell'allegato 2 l'accesso ai laboratori andrà sempre coordinato con gli addetti locali alla sicurezza.

D34) Al punto a.2.4 efficienza delle modalità e delle procedure in solitudine, si chiede di sapere quale attività in particolare sia svolta in completa assenza di altro personale (pulizia, ausiliario o facchinaggio?) e dove in particolare viene eseguita?

R34) A titolo di esempio si riporta l'attività di ausiliario presso l'ed.11 del Campus Leonardo da eseguire 24 ore su 24.

Tuttavia molte altre attività sia di pulizia che di ausiliario possono essere svolte in situazione di relativa solitudine, ad esempio come unico operatore in un edificio anche se non unico nel Campus. Il dettaglio di tali attività dipende principalmente dall'organizzazione proposta dall'offerente (ad esempio orari di svolgimento dei servizi, organizzazione delle squadre) pertanto non può essere ulteriormente specificato.



POLITECNICO
MILANO 1863

D35) Sui graffiti esterni l'indicazione che fino a 15 mq devono essere rimossi, compensati nell'importo offerto, è chiara; ma si chiede di avere notizie in merito ai graffiti interni (ad esempio nei bagni) se e con quale cadenza devono essere rimossi?

R35) Come indicato nel Documento Tecnico, al paragrafo 2, la rimozione degli adesivi e delle scritte da porte, pareti, pareti piastrelate, accessori sanitari, ascensori è prevista giornalmente.

D36) Come per il servizio di posta, dove indicate il numero degli addetti impiegati (n° 2 x 8 ore giornaliere) si può avere la stessa indicazione su quanti addetti ad oggi svolgono servizi di presidio Pulizia e quello di Ausiliariato?

R36) Il numero di addetti che svolge attualmente il servizio di pulizia e di ausiliariato è indicato all'allegato 5 del Capitolato d'oneri. Per le attività di ausiliariato, le postazioni e gli orari sono indicate all'allegato 1a e 1b, nella scheda "ausiliariato".

D37) Considerato che date specifiche indicazioni solo per il lotto 1, si chiede se per il lotto 2 la posta potrà essere anche trasferita con un semplice automezzo.

R37) Il servizio di distribuzione posta è incardinato nel Lotto 1, ma svolge servizio unitario presso tutti gli spazi dei Lotti 1 e 2 nel solo Comune di Milano (esclusi i Poli Territoriali).

D38) Ai chiarimenti n°5 la Vs risposta R12 indica come isola ecologica anche quella del campus Leonardo. Si chiede conferma se le aree ecologiche sono posizionate solo al campus Bovisa di Via La Masa e Via Candiani e che i relativi trasporti sono solo presso queste due zone. Oppure se al contrario bisogna conferire i rifiuti del campus Bovisa presso l'isola ecologica di Via Bassini (distanti circa 7km) e con quale cadenza bisogna farlo?

R38) Come già evidenziato nei chiarimenti n°5 R12, l'area ecologica denominata Bassini è a servizio del Campus Leonardo (Lotto 1). I due Campus di Bovisa (Lotto2) sono serviti dalle aree ecologiche rispettivamente di via La Masa e via Candiani. Pertanto i rifiuti del Campus Bovisa non devono essere conferiti presso l'isola ecologica di Via Bassini.

D39) Codesta Stazione appaltante ha previsto nella lex specialis di gara, al paragrafo 7.13 del Capitolato d'oneri, come Requisito di esecuzione del contratto, l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 1 - sottocategoria



POLITECNICO
MILANO 1863

D1. Poiché i rifiuti in questione possono essere trasportati anche con l'iscrizione ad altre categorie dell'Albo medesimo, si chiede di riconsiderare l'obbligatorietà della categoria 1, tenuto conto che l'art. 83 comma 2, così dispone "I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti".

R39) Fermo restando l'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, si specifica che la categoria 1- D1 rappresenta le attività che effettivamente sono richieste, ma è da intendersi come categoria minima e non esclusiva, pertanto l'iscrizione ad altre categorie che comunque consenta la movimentazione dei rifiuti descritti alla categoria 1 - D1 è ammissibile.

D40) Visto che nella Vs. risposta R12 dei Quesiti 5, "La stima delle risorse e mezzi necessari per la raccolta dei rifiuti presso i singoli edifici e il trasferimento alle aree ecologiche dipende dall'organizzazione che l'offerente intende adottare ed è a sua stima.", e che "Il servizio può rientrare nella categoria del subcontratto solo se rispetta le condizioni di cui all'art. 105, comma 2, del d.lgs. 50/2016, compreso il limite di importo non superiore a 100.000,00 € per l'intera durata dell'appalto", è giusto ritenere che, nel caso in cui il servizio per "la raccolta dei rifiuti presso i singoli edifici e il trasferimento alle aree ecologiche" abbia un valore contrattuale inferiore ai 100.000,00 per l'intera durata dell'appalto, possa essere conferito in subaffidamento?

R40) Si conferma tale possibilità, rimane tuttavia a carico dell'offerente dimostrare prima della stipula del contratto le modalità organizzative adottate per garantire il requisito di esecuzione previsto all'art.14 del Capitolato d'Oneri nel rispetto della normativa relativa a subappalto e subaffidamento. In caso di mancato rispetto della suddetta condizione particolare di esecuzione la stazione appaltante non procederà alla stipula del contratto e adotterà tutte le azioni conseguenti alla presentazione di falsa dichiarazione in sede di gara (dichiarazione di cui all'Allegato 16).

D41) La cauzione definitiva deve essere commisurata sulla base della durata del contratto pari a 36 mesi o si debba prevedere anche l'EVENTUALE proroga di ulteriori 36 mesi.

R41) La cauzione definitiva potrà essere emessa sulla base della durata del contratto pari a 36 mesi; in caso di eventuale proroga di ulteriori 36 mesi dovrà essere emessa una nuova cauzione.



POLITECNICO
MILANO 1863

Si ribadisce che, come indicato all'art. 7.3 del Capitolato d'oneri, il valore della cauzione provvisoria deve invece essere calcolato sul valore complessivo della gara, comprensivo di tutte le opzioni e proroghe.

D42) Vorremmo sapere come viene gestito su un piano documentale (formulari o altri documenti di trasporto similari) il servizio di raccolta e conferimento rifiuti all'isola ecologica.

R42) Il trasferimento non richiede formulari in quanto si tratta di solo trasferimento interno tra edifici del Politecnico di Milano, non di conferimento o smaltimento rifiuti. Tuttavia è necessario procedere all'adozione di un sistema di tracciabilità delle movimentazioni dei rifiuti, da concordare con l'Ateneo.

D43) in riferimento all'art.8 Offerta Tecnica ed il relativo allegato, si chiede di chiarire:1a) se per 40 pagine si intendono 40 facciate solo fronte oppure sono 40 pagine fronte retro (80 facciate).1b) se è possibile inserire tabelle/immagini con carattere inferiore purché leggibile.1c) se eventuale indice e copertina possono considerarsi esclusi dal computo delle pagine.

R43) La relazione tecnica dovrà essere composta da 40 facciate solo fronte. È possibile inserire immagini e tabelle, purché leggibili. Indice e copertina sono considerati esclusi dal computo delle pagine.

D44) Si chiede di chiarire se è previsto un monte ore minimo a pena di esclusione.

R44) Si chiede di specificare meglio il quesito.

D45) Con la presente si chiede di sapere se ci sono variazioni qualitative e/o quantitative del servizio rispetto a quello attualmente eseguito.

R45) Non sono presenti variazioni qualitative e/o quantitative negative rispetto al complesso del servizio attualmente prestato. Tuttavia l'impostazione del servizio, in particolare con riferimento ai servizi di pulizia, è parzialmente differente rispetto al precedente appalto reperibile al seguente link:

[https://www.polimi.it/index.php?id=3665&tx_wfqbe_pi1\[ID\]=40](https://www.polimi.it/index.php?id=3665&tx_wfqbe_pi1[ID]=40)



POLITECNICO
MILANO 1863

D46) Confermate che al punto C.3.4 dell'Offerta Tecnica "Certificazione Ecolabel dei prodotti per la pulizia" si faccia riferimento esclusivamente ai prodotti appartenenti alla categoria di cui all'art. 6.1 del DM 24 Maggio 2012 (Prodotti per l'igiene - detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari) e che pertanto il punteggio pieno sarà assegnato in caso di offerta di tutti i prodotti per la detergenza dei servizi sanitari e dei pavimenti, pareti e altre superfici fisse e delle finestre e altre superfici lucide che siano in possesso dell'etichettatura Ecolabel. Confermate quindi che nel suddetto elenco di cui al punto C.3.4 non debbano essere invece contemplati i prodotti disinfettanti e per usi specifici (ceranti e deceranti) -così come classificati all'articolo 6.2 del DM Ambiente 24 Maggio 2012- che per le loro specificità non possono essere Ecolabel. Queste ultime categorie di prodotti (disinfettanti e prodotti per usi specifici - non Ecolabel ma conformi ai requisiti CAM allegato B) vanno invece inseriti nell'"Elenco Prodotti" di cui alla lettera c) dell'art. 8 del Capitolato d'Oneri?

R46) Il criterio C.3.4 specifica "prodotti offerti per la detergenza", pertanto possono essere correttamente esclusi prodotti disinfettanti, ceranti o deceranti.

D47) Relativamente al criterio tecnico C.3.3 con potenza sonora intendete il Livello di Rumorosità espresso con unità di misura db(A).

R47) L'unità di misura è db(A) come indicato nell'allegato 9 al Capitolato d'oneri e nel Capitolato tecnico generato dal sistema.

D48) In riferimento al chiarimento n. 12 dei "quesiti 5" poiché il servizio rientra nella categoria del subcontratto di cui la scrivente intende avvalersi, siamo a chiedere come ci si deve comportare con la dichiarazione "all.16 requisito di esecuzione del servizio" che non prevede tale opzione.

R48) Si veda R40.